

Beni strumentali 4.0: misura e momento di utilizzo del credito

Descrizione

Dal 2017 sono stati introdotti **incentivi destinati alle imprese** che investono in **beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali**, funzionali alla **trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi** destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato (c.d. **beni strumentali 4.0**).

L'agevolazione negli anni ha cambiato veste, passando **da iper ammortamento** (maggiorazione della quota di ammortamento fiscalmente deducibile, in base all'**articolo 1, commi 9-13, L. 232/2016**) **a credito d'imposta** da utilizzare in compensazione tramite modello F24 (**articolo 1, commi 184-197, L. 160/2019** e **articolo 1, commi 1051-1063, L. 178/2020** e seguenti modifiche).

In presenza di **investimenti complessi o a cavallo di più esercizi**, le imprese possono incontrare qualche difficoltà nel definire la corretta **misura del credito spettante** ed il **periodo a decorrere dal quale il credito può essere utilizzato in compensazione**, viste le numerose modifiche normative susseguitesi nel tempo. Con la **risposta 355/2022** l'Agenzia torna ad esprimersi circa le **modalità di individuazione del momento di effettuazione** degli investimenti in beni 4.0.

Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali in argomento, come **più volte chiarito dai documenti di prassi in materia** (*in primis* la **circolare 4/E/2017**), occorre avere riguardo al **momento di effettuazione** dell'**investimento**, da individuare in base alle disposizioni dell'**articolo 109 Tuir**, che consente di **identificare il periodo d'imposta in cui il costo si intende sostenuto**.

L'imputazione degli investimenti al periodo di vigenza dell'agevolazione segue le regole generali della competenza previste dall'**articolo 109, commi 1 e 2, Tuir**, secondo cui le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'**effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale**, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà.

Ai fini della determinazione del momento di effettuazione dell'investimento, per le **acquisizioni di beni con contratti di leasing** rileva il momento in cui il bene viene consegnato, ossia entra nella disponibilità del locatario. Se il contratto di leasing prevede la clausola di prova a favore del locatario, ai fini dell'agevolazione diviene rilevante la **dichiarazione di esito positivo del collaudo** da parte dello stesso locatario. Rileva, ai fini della spettanza del beneficio in questione, la consegna del bene al locatario (o l'esito positivo del collaudo) e non il momento del riscatto. In altri termini, l'acquisizione in proprietà del bene a seguito di riscatto non configura per il contribuente un'autonoma ipotesi d'investimento agevolabile.

Il costo dei beni agevolabili è determinato ai sensi **dell'**articolo 110, comma 1, lettera b****, Tuir mentre per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il **costo sostenuto dal locatore** per l'acquisto degli stessi.

Dal momento di effettuazione degli investimenti, rilevante per individuare la **tipologia di agevolazione spettante** tra quelle che si sono succedute nel tempo, deve **distinguersi il momento dal quale Ã" possibile fruire del beneficio**. **La fruizione del credito d'impresa** richiede, oltre all'effettuazione dell'investimento, anche l'entrata in funzione e l'interconnessione del bene.

Nell'ipotesi in cui l'interconnessione avvenga in un periodo successivo a quello di effettuazione dell'investimento e di entrata in funzione del bene per la necessitÃ di acquisire o di adeguare l'infrastruttura informatica necessaria all'interconnessione **l'agevolazione non viene meno se sempre che tutte le caratteristiche tecniche, richieste dalla disciplina 4.0, siano presenti nel bene giÃ anteriormente al suo primo utilizzo** (o messa in funzione); inoltre, le suddette caratteristiche tecnologiche e di interconnessione devono permanere per l'intero periodo di tempo agevolato.

Pertanto, la ritardata interconnessione del bene al sistema aziendale determina lo **slittamento in avanti del dies a quo per la fruizione del maggior beneficio** e, conseguentemente, del **termine finale di fruizione**; la tardiva interconnessione deve dipendere da **condizioni oggettive documentabili e dimostrabili dall'impresa** e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente (**risposta 71/2022**).

Venendo, infine, alla **misura del credito d'impresa vigente per gli anni 2021 e 2022** trovano applicazione le seguenti percentuali.

Investimenti in beni strumentali 4.0 effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021

oppure

con acconto del 20% versato ed accettazione ordine del fornitore entro il 31.12.2021 e **completamento investimento entro il 31.12.2022**

Investimenti in beni strumentali 4.0 effettuati **dal 1.01.2022 al 31.12.2022**

oppure

con acconto del 20% versato ed accettazione ordine del fornitore entro il 31.12.2022 e completamento investimento entro il 30.06.2023

Beni materiali 4.0

Â· 50% fino a 2,5 milioni
Â· 30% oltre 2,5 milioni fino a 10 milioni
Â· 10% oltre 10 milioni fino a 20 milioni

Beni immateriali 4.0

Â· 20% fino a 1 milione

Beni materiali 4.0

Â· 40% fino a 2,5 milioni
Â· 20% oltre 2,5 milioni fino a 10 milioni
Â· 10% oltre 10 milioni fino a 20 milioni

Beni immateriali 4.0

Â· 50% fino a 1 milione

Il credito d'impresa Ã" utilizzabile esclusivamente in compensazione in tre quote annuali di pari importo.



Data di creazione

Luglio 5, 2022